



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)

C.F. 93034850201

Tel. 0386 51073

e-mail: mnic819001@istruzione.it e-mail pec: mnic819001@pec.istruzione.it

www.icpoggio.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

POGGIO RUSCO

Prot. 0004534 del 26/08/2021

07-01 (Uscita)

Al personale docente

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Considerato l'imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, si ritiene necessario trasmettere alle SS. in indirizzo le indicazioni essenziali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo anno scolastico.

A livello ministeriale è stata, a più riprese, ribadita la necessità di ritornare a far scuola in presenza, in sicurezza.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, al riguardo il D.Lgs n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università" che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, **per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente. Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o test antigenico inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per Covid-19 (effettuato tramite tamponi nasali



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)

C.F. 93034850201

Tel. 0386 51073

e-mail: mnlic819001@istruzione.it e-mail pec: mnlic819001@pec.istruzione.it

www.icpoggio.edu.it

orofaringei o nasofaringei) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come Green Pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione in servizio.

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.

Si riporta, di seguito, per opportuna conoscenza, estratto della nota n. 1237 del 13/08/2021, del Ministero dell'Istruzione, inerente le conseguenze del mancato possesso e/o della mancata esibizione del Green Pass.

“6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all'assenza ingiustificata (in specie l'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.

7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)

C.F. 93034850201

Tel. 0386 51073

e-mail: mnlic819001@istruzione.it e-mail pec: mnlic819001@pec.istruzione.it

www.icpoggio.edu.it

partire da quale momento è sostituibile l'assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza? Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risultati condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde".

Si ricorda, inoltre, che restano in vigore, fino al termine dell'attuale stato di emergenza (31/12/2021), le ordinarie misure di prevenzione incluse anche nel Protocollo Interno d'Istituto, e precisamente:

- Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei citati dispositivi e per lo svolgimento delle attività motorie;
- Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Divieto di accesso e/o permanenza nei locali scolastici a soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Si provvederà a organizzare e comunicare, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda a quanto pubblicato sul sito dell'Istituto, nonché a livello di Ufficio Scolastico Regionale e Ministero dell'Istruzione.

La dirigente scolastica
Cristina Tralli